Pubblicato il 20/04/2018

N02371 2018 REG.PROV.COLL.
N. 05629/2017 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5629 del 2017, proposto da:

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Maria Amoruso, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Zofrea in Roma, via Principe Umberto, 27/29;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00225/2017, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e della Questura Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons.[redacted]e uditi per le parti gli avvocati[redacted]e l'Avvocato dello Stato [redacted]

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 225 del 6 aprile 2017 il Tar di Latina ha respinto il ricorso avverso il provvedimento della Prefettura di Frosinone (Sportello Unico per l'Immigrazione) che ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 109/2012 dal sig.[redacted]in favore della ricorrente[redacted].

Il provvedimento amministrativo risulta motivato sia sui reiterati pareri negativi della locale Questura si per la condanna riportata dalla cittadina straniera con sentenze resa dal Tribunale di Roma n. 334/14 (ex art 444 c.p.p.) alla pena di anni 1 e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 416 commi 1, 2 e 5 c.p. (associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati contro il patrimonio).

Il primo giudice ha ritenuto che, in applicazione di quanto disposto dall'l'art. 5 comma 13 del D.lgs 109/12, l'operato dell'amministrazione doveva ritenersi legittimo nella considerazione che la suddetta condanna, per un reato per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza, "*giustifica il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato che preclude, ai sensi dell'art. 5 comma 13 lett. d) del D.lgs 109/12 l'ammissione alla procedura di emersione.*"

Avverso tale decisione propone appello[redacted]deducendo che il titolo di reato per il quale ha riportato condanna (con pena sospesa) non è ostativo ad una valutazione del merito (trattandosi di reato per cui è previsto l'arresto facoltativo in

flagranza ex art. 381 c.p.p.) , ma soprattutto che, in sede di giudizio abbreviato a carico degli altri partecipi alla stessa associazione, il reato associativo è stato ritenuto insussistente.

In sede cautelare la sezione ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza.

Resiste in giudizio, con formale atto di costituzione, il Ministero dell'Interno.

All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è parzialmente fondato.

E' incontroverso che la sentenza di patteggiamento per la quale la ricorrente è stata condannata per il delitto di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di reati contro il patrimonio risulta, allo stato, inconciliabile con quanto statuito in sede di giudizio abbreviato con sentenza del GUP di Roma n. [redacted] che ha ritenuto insussistente l'associazione criminale contestata (anche) all'odierna appellante, pur infliggendo gravi pene detentive ai correi per i reati fine (decisione, peraltro, confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. [redacted].

L'esito di questo giudizio – al netto della ricorrenza delle condizioni per procedere alla revisione della condanna per patteggiamento subita dall'odierna appellante ai sensi di quanto disposto dalla'rt. 630 c.p.p. – pone in discussione il giudizio formulato dall'amministrazione, dovendosi, nella concreta valutazione della pericolosità sociale della [redacted] tener conto dell'insussistenza fattuale dell'associazione per delinquere sopra indicata.

Tale fatto impone, pertanto, all'amministrazione il dovere di riesaminare la richiesta respinta alla luce dell'esito giudiziale sopra indicato, ferma ed impregiudicata la valutazione nel merito del giudizio di pericolosità sociale.

In tali limitati sensi l'appello proposto deve essere accolto.

La peculiarità della questione trattata rende equo compensare interamente tra le

parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai soli fini del riesame nei termini indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [redacted] con l'intervento dei magistrati:

[redacted] Presidente

[redacted] Consigliere

[redacted] Consigliere

[redacted] Consigliere

[redacted] Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

[redacted] [redacted]

IL SEGRETARIO